



COMUNE DI GALLIPOLI
PROVINCIA DI LECCE

Relazione sulla Gestione

Rendiconto 2024

(art. 151, c. 6 e art. 231, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 11, c. 6, D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Premessa

Il processo di armonizzazione contabile degli Enti territoriali è stato definito dal D. Lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante i principi e i criteri direttivi per l'attuazione del federalismo fiscale, e tenendo in considerazione le disposizioni della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009).

L'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 118/2011 è costituito dalle Regioni a statuto ordinario, dagli Enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dai loro enti e organismi strumentali, con specifica disciplina per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale.

Per tali enti, l'entrata in vigore della riforma, a decorrere dal 1° gennaio 2015, è stata preceduta da una sperimentazione triennale, avviata a decorrere dal 1° gennaio 2012, che ha consentito l'emanazione del decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, correttivo e integrativo del decreto legislativo 118/2011.

In considerazione della complessità e dell'ampiezza della riforma, destinata a cambiare radicalmente la gestione degli Enti territoriali, il D. Lgs. n. 118/2011 ha previsto un'applicazione graduale dei nuovi principi e istituti, consentendo agli enti di distribuire in più esercizi l'attività di adeguamento alla riforma e di limitare nei primi esercizi gli accantonamenti in bilancio riguardanti i crediti di dubbia esigibilità.

Il 2016 ha rappresentato il primo esercizio di applicazione completa della riforma contabile prevista dal sopra citato D. Lgs. n. 118/2011. In particolare, da tale data gli Enti territoriali e i loro organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria devono adottare:

- gli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi, previsti dagli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118/2011, che dal 2016 assumono valore a tutti gli effetti giuridici. In tal modo, è stato realizzato l'obiettivo di rendere omogenei, aggregabili e consolidabili i bilanci di previsione e i rendiconti di tutti gli enti territoriali e dei loro enti e organismi strumentali in contabilità finanziaria;
- la codifica della transazione elementare su ogni atto gestionale;
- il piano dei conti integrato di cui all'art. 4 e allegato n. 6 del D. Lgs. n. 118/2011;
- i principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato, al fine di consentire l'affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Pertanto, il rendiconto relativo all'esercizio 2016 e successivi comprende il conto economico e lo stato patrimoniale;
- i principi contabili applicati concernenti il bilancio consolidato, al fine di consentire l'elaborazione del bilancio consolidato.

L'adozione della contabilità economico patrimoniale da parte di tutti gli enti territoriali rappresenta una tappa fondamentale nel processo di armonizzazione contabile, non solo in quanto potenzia significativamente gli strumenti informativi e di valutazione a disposizione degli enti, ma anche in quanto costituisce attuazione della direttiva 2011/85/UE.

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede l'adozione di un sistema di contabilità integrata che, grazie al piano dei conti integrato, garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello economico patrimoniale e consente di rappresentare i collegamenti delle scritture e dei risultati dei due sistemi contabili, finanziario ed economico-patrimoniale.

1) Il rendiconto nel processo di programmazione e controllo

Il rendiconto della gestione costituisce il momento conclusivo e sintetico del processo di programmazione e controllo.

Se, infatti, il Documento unico di programmazione e il bilancio di previsione rappresentano la fase iniziale della programmazione, nella quale l'amministrazione individua le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, il rendiconto della gestione costituisce la successiva fase di verifica dei risultati conseguiti, necessaria al fine di esprimere una valutazione di efficacia dell'azione condotta.

Nello stesso tempo il confronto tra il dato preventivo e quello consuntivo riveste un'importanza fondamentale nello sviluppo della programmazione, costituendo un momento virtuoso per l'affinamento di tecniche e per le scelte da effettuare.

È facile intuire, dunque, che i documenti che sintetizzano tali dati devono essere attentamente analizzati per evidenziare gli scostamenti riscontrati e comprenderne le cause, cercando di migliorare i risultati dell'esercizio successivo.

Le considerazioni sopra esposte trovano un riscontro legislativo nelle varie norme dell'ordinamento contabile, le quali pongono in primo piano la necessità di un'attenta attività di programmazione e del successivo lavoro di controllo, volto a rilevare i risultati ottenuti in relazione all'efficacia dell'azione amministrativa, all'economicità della gestione e all'adeguatezza delle risorse impiegate.

In particolare:

- l'art. 151, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti. Ancora l'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000 precisa che *“La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili”*;

- l'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che al rendiconto sia allegata una relazione sulla gestione.

Gli aspetti che la relazione deve affrontare per garantire la sua finalità informativa sono così riassumibili:

- a) Criteri di valutazione utilizzati
- b) Principali voci del conto del bilancio
- c) Principali variazioni finanziarie intervenute nel corso della gestione
- d) Elenco analitico delle quote dei fondi del risultato di amministrazione
- e) Analisi dei residui consistenti e con un'anzianità superiore ai 5 anni
- f) Elenco delle movimentazioni dell'anticipazione di tesoreria
- g) Esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con le società controllate e partecipate
- h+i) Elenco degli enti e organismi partecipati e delle partecipazioni dirette
- k) Gli oneri e gli impegni sostenuti sugli eventuali strumenti finanziari derivati
- l) Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti
- m) Elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'Ente alla data di chiusura dell'esercizio 2023
- o) Altre eventuali informazioni rilevanti.

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento con cui si valuta l'attività svolta nel corso dell'anno, cercando di dare un'adeguata illustrazione dei risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, la relazione sulla gestione deve contenere ogni eventuale informazione utile a una migliore comprensione dei dati contabili.

In particolare:

a) Criteri di valutazione utilizzati

I documenti del sistema di bilancio, relativi al Rendiconto e sottoposti all'approvazione dell'organo deliberante, sono stati predisposti attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio”* (D. Lgs. n. 118/2011).

Si è così operato secondo questi presupposti e agendo con la diligenza tecnica richiesta, sia per il contenuto sia per la forma dei modelli o delle relazioni previste dall'adempimento.

L'ente, inoltre, in presenza di deroghe ai principi o ai modelli contabili di riferimento previsti a regime, ha operato nel rispetto di quanto previsto delle "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*" (D. Lgs. n. 126/2014).

In particolare, in considerazione dal fatto che "*(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)*" (D. Lgs. n. 118/2011, art. 3, c. 1), si precisa quanto segue:

- la redazione dei documenti di rendiconto è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima più oggettive e neutrali possibili (rispetto del principio n. 13 – Neutralità e imparzialità);
- il sistema di bilancio, relativamente ai documenti di consuntivo, dovendo assolvere a una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili, è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini e ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del rendiconto. I dati e le informazioni riportate nella presente relazione sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del principio n. 14 - Pubblicità);
- il rendiconto, come gli allegati documenti esplicativi dell'attività di programmazione ad esso collegati, è stato predisposto seguendo criteri di imputazione ed esposizione che privilegiano, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del principio n. 18 - Prevalenza della sostanza sulla forma).

La relazione sulla gestione qui presentata costituisce il documento di sintesi delle due disposizioni di legge sopra menzionate, con cui si propone di valutare l'attività svolta nel corso dell'anno cercando di dare una adeguata spiegazione ai risultati ottenuti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione e fornendo una possibile spiegazione agli eventi considerati.

2) ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ESERCIZIO 2024

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 29 dicembre 2023, esecutiva ai sensi di legge.

Il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 19 gennaio 2024, esecutiva ai sensi di legge.

Successivamente sono state apportate variazioni al bilancio di previsione attraverso i seguenti atti:

	Anno 2024
Variazioni di bilancio totali	n. 14
di cui variazioni di Consiglio	n. 6
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n. 4
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 166 Tuel	
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 c. 5 bis Tuel	n. 2
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	
di cui variazioni del responsabile servizio finanziario per applicazione avanzo vincolato	n. 2
di cui variazioni di altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	

La Giunta Comunale ha inoltre approvato:

- il Piano esecutivo di gestione per il triennio 2024-2026, giusta deliberazione n. 42 del 1° febbraio 2025.
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), previsto dall'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, con deliberazione n. 223 del 30 maggio 2024.

Il risultato di amministrazione

L'esercizio **2024** si è chiuso con un avanzo di amministrazione pari a **euro 36.621.694,27**, così determinato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZ A	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				30098826,35
RISCOSSIONI	(+)	9087034,58	37555581,64	46642616,22
PAGAMENTI	(-)	7876006,25	41039693,50	48915699,75
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			27825742,82
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			27825742,82
RESIDUI ATTIVI <i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del riversamento nel conto di tesoreria principale</i>	(+)	19503749,93	13548594,92	33052344,85
RESIDUI PASSIVI	(-)	1934436,86	7586666,94	9521103,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			2674224,37
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			12061065,23
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2024 (A)⁽²⁾	(=)			36621694,27

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2024		15274213,52
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		152,00
Fondo contezioso		7000000,00
Altri accantonamenti		1805411,59
Totale parte accantonata (B)		24079777,11
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2340573,78
Vincoli derivanti da trasferimenti		2459106,45
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		9102,43
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		4808782,66
Parte destinata agli investimenti		245026,33
Totale parte destinata agli investimenti (D)		245026,33
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		7488108,17
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Risultato della gestione di competenza e risultato della gestione residui

Il risultato di amministrazione finale complessivo rappresenta la combinazione di due distinti risultati: uno riferito alla gestione di competenza e uno riferito alla gestione dei residui:

Gestione di competenza		
Fondo pluriennale vincolato di entrata	+	12.665.932,92 €
Totale accertamenti di competenza	+	51.104.176,56 €
Totale impegni di competenza	-	48.626.360,44 €
Fondo pluriennale vincolato di spesa	-	14.735.289,60 €
SALDO GESTIONE COMPETENZA	=	408.459,44 €

Gestione dei residui		
Maggiori residui attivi riaccertati	+	
Minori residui attivi riaccertati	-	996.369,92 €
Minori residui passivi riaccertati	+	1.668.767,13 €
Impegni confluiti nel FPV	-	
SALDO GESTIONE RESIDUI	=	672.397,21 €

Riepilogo		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	+	408.459,44 €
SALDO GESTIONE RESIDUI	+	672.397,21 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	8.151.041,06 €
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	27.389.796,56 €
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2023	=	36.621.694,27 €

L'andamento storico dei risultati di amministrazione conseguiti negli ultimi cinque anni è il seguente:

Descrizione	2020	2021	2022	2023	2024
Risultato di amministrazione	26.955.665,11	31.390.656,51	31.429.555,05	35.540.837,62	36.621.694,27

2.1) Analisi della composizione del risultato di amministrazione

Tra gli allegati obbligatori al rendiconto di gestione sono previsti tre distinti prospetti che intendono analizzare rispettivamente:

- le quote di risultato di amministrazione accantonate (prospetto **A1**);
- le quote di risultato di amministrazione vincolate (prospetto **A2**);
- le quote di risultato di amministrazione destinate (prospetto **A3**);

Nei paragrafi che seguono sono riportate le voci più significative tra quelle indicate nei tre prospetti sopra indicati che sono regolarmente allegati allo schema di rendiconto.

Nei prospetti allegati al conto del bilancio 2024, sono riportate le voci analitiche della composizione di tali quote.

2.2) Quote accantonate (v. prospetto A1 allegato al rendiconto)

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024, alla missione 20, sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

Miss./ Progr.	Cap.	Descrizione	Previsioni iniziali	Var +/-	Previsioni definitive
20,03	361	Fondo crediti di dubbia esigibilità	2.295.583,13 €	938.898,00 €	3.234.481,13 €
20,03	14 4	Fondo rischi contenzioso	75.000,00 €	200.000,00 €	275.000,00 €
20,03	361 5	Fondo passività potenziali			0,00 €
20,03	361 3	Fondo garanzia debiti commerciali			0,00 €
20,03	14 3	Fondo indennità fine mandato del sindaco	4.140,00 €		4.140,00 €
20,03	361 1	Altri accantonamenti	347.499,16 €		347.499,16 €

Al termine dell'esercizio le quote accantonate nel risultato di amministrazione ammontano complessivamente a euro 24.079.777,11 e sono così composte:

Descrizione	Risorse accantonate al 1/1	Utilizzo accantonamenti nell'esercizio	Accantonamenti stanziati nell'esercizio	Variazione accantonamenti a rendiconto +/-	Risorse accantonate presunte al 31/12
	a	b	c		d= a-b+c
Fondo perdite società partecipate	113,16 €			38,84 €	152,00 €
Fondo contenzioso	4.158.262,54 €		275.000,00 €	2.566.737,46 €	7.000.000,00 €
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	15.031.004,30 €		243.209,22 €	394,59 €	#####
Fondo indennità fine mandato Sindaco	10.414,89 €		4.140,00 €		14.554,89 €
Fondo oneri rinnovo CCNL AFL	100.000,00 €	100.000,00 €	25.808,80 €	124.191,20 €	150.000,00 €
Fondo oneri rinnovo CCNL CFL	150.000,00 €			50.000,00 €	200.000,00 €
Altri accantonamenti	1.600.856,70 €	-665.000,00 €	505.000,00 €		1.440.856,70 €

Di seguito si analizzano le modalità di quantificazione delle quote accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2024.

A) Fondo crediti di dubbia esigibilità

In sede di rendiconto, il FCDE è calcolato come media semplice del rapporto tra incassi in c/competenza e accertamenti in c/competenza del quinquennio precedente.

In ogni caso, è possibile fare slittare di un anno il quinquennio (cfr. FAQ Arconet n. 26 del 27 ottobre 2017).

$$\frac{(\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X})}{\text{accertamenti esercizio X}}$$

Se il FCDE complessivo accantonato nel risultato di amministrazione esercizio precedente risulta inferiore all'importo considerato congruo, è necessario incrementare l'accantonamento.

Se il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare l'accantonamento eccedente.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 1, del TUEL e dall'art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 118/2011, in caso di incapacienza del risultato di amministrazione, la quota del FCDE non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione.

Si evidenzia inoltre che l'ente **non si è avvalso** della facoltà prevista dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, secondo cui "1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020".

Fissato l'ammontare minimo del FCDE da accantonare nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2024 secondo il metodo ordinario, si ritiene tuttavia opportuno, per ragioni di prudenza, accantonare un'ulteriore quota dell'avanzo allo scopo di svalutare alcuni crediti di natura tributaria (in particolare, a titolo di IMU da contrasto evasione e/o elusione) per i quali pende giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione.

Per quanto concerne i residui attivi (ascrivibili al titolo I) di anzianità superiore a cinque anni, si ritiene di non stralciare gli stessi dal conto del bilancio in quanto gli stessi – in carico ad Agenzia Entrate-Riscossione per il recupero coattivo – sono oggetto di movimentazione nel corso di ciascun esercizio e quindi di progressiva riduzione. In ogni caso, tali crediti sono assistiti da idoneo accantonamento nell'ambito del FCDE.

Nel dettaglio, si presenta quindi la seguente situazione:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a FCDE nel risultato di amministrazione al 1/1/2024	+	15.031.004,30
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2024 (previsioni definitive)	+	3.234.481,13
3	Utilizzi per stralcio di crediti inesigibili	-	
4	Totale risorse disponibili al 31/12/2024 (1+2-3)		18.265.485,43
5	FCDE accantonato nel risultato di amministrazione 2024		15.274.213,52
6	Quota da reperire tra i fondi liberi (4-5, se negativo)*	-	2.991.271,91
7	Quota svincolata (5-4, se positivo)**	+	- 2.991.271,91

B) Fondo rischi contenzioso

Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria prevede che annualmente gli enti accantonino in bilancio un fondo rischi contenzioso sulla base del contenzioso sorto nell'esercizio precedente.

In occasione della prima applicazione dei principi contabili era inoltre necessario stanziare il fondo per tutto il contenzioso in essere, il cui importo, se di ammontare elevato, poteva essere spalmato sul bilancio dei tre esercizi.

Il contenzioso per il quale sussiste l'obbligo di accantonamento è quello per il quale vi è una "significativa probabilità di soccombenza".

In base al punto 5.2, lett. h), del principio contabile allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, nel risultato di amministrazione al 31/12/2024 il fondo rischi contenzioso risulta così quantificato:

ND	Descrizione	+/-	Importo
1	Quota accantonata a Fondo rischi contenzioso nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2024	+	4.158.262,54
2	Quota stanziata nel bilancio di previsione 2024	+	275.000,00
3	Utilizzi	-	-
4	Altre variazioni:	+/-	2.566.737,46
5	Fondo rischi contenzioso al 31/12/2024	-	7.000.000,00

C) Fondo passività potenziali

Al 31/12/2024 si dispone un accantonamento di euro 1.440.856,70 per passività potenziali.

Tale accantonamento non è ulteriormente alimentato, rispetto all'esercizio precedente, atteso che le entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione e dell'elusione tributaria che non hanno dato copertura a impegni nel corso dell'esercizio, sono già state allocate nell'ambito del Fondo contenzioso.

D) Fondo garanzia debiti commerciali

Il Fondo di garanzia debiti commerciali rappresenta un accantonamento obbligatorio, in presenza delle condizioni previste dalla legge.

L'obbligo dell'iscrizione in bilancio del fondo scatta nei casi in cui sussista anche solo una delle due condizioni previste dall'art. 1, comma 859, della legge n. 145/2018:

- a) mancata riduzione del 10% dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente;
- b) mancato rispetto dei tempi di pagamento, se l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 (o 60) giorni previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002.

Al ricorrere delle condizioni previste dal citato comma 859, va determinato l'importo da accantonare in rapporto agli stanziamenti riguardanti la spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio, al netto degli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; in particolare:

- a) in caso di mancata riduzione di almeno il 10% dello stock di debito commerciale scaduto: la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5% (l'accantonamento non è dovuto se il debito commerciale residuo scaduto rilevato alla fine dell'anno precedente non supera il 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio);
- b) qualora l'indicatore annuale dei tempi di pagamento indichi il superamento dei trenta giorni, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo.

Qualora l'ente non rispetti una delle due condizioni sopra riportate, dovrà accantonare l'importo correlato alla condizione non rispettata.

Se invece non rispetta ambedue le condizioni, l'importo da accantonare sarà determinato dalla somma del 5% conseguente alla mancata riduzione dello stock di debito e dell'ulteriore percentuale ragguagliata alla misura del ritardo riscontrato.

Solo allorquando entrambi i parametri risultano rispettati, l'ente non è tenuto a procedere all'accantonamento.

Poiché il Fondo di garanzia debiti commerciali non è impegnabile, il relativo stanziamento assestato (previsione definitiva) alla chiusura dell'esercizio costituisce una economia di bilancio e conseguentemente confluisce nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione.

In tale occasione, possono presentarsi due situazioni diverse:

- a) se per il nuovo esercizio l'ente non rispetta, con riferimento all'esercizio precedente, una o ambedue le condizioni previste dal comma 859 della legge 145/2018 (riduzione del 10% dello stock di debito e rispetto dei tempi di pagamento), il Fondo accantonato in bilancio confluirà nella quota accantonata dell'avanzo: tale accantonamento però non potrà essere utilizzato per finanziare il nuovo accantonamento che l'ente dovrà iscrivere nel nuovo bilancio di previsione, e resterà "congelato" finché l'ente non dimostrerà di rispettare le due condizioni ricordate;
- b) se invece i due parametri risultano ambedue rispettati, l'importo accantonato in bilancio è liberato dal vincolo e costituisce una economia di spesa: tale importo verrà indicato nella colonna (e) dell'allegato a/1, ove la successiva colonna (f) esporrà il valore "zero", così concorrendo alla formazione del risultato contabile di amministrazione (in pratica contribuirà ad incrementare la quota libera dell'avanzo o, per gli enti in disavanzo, a ridurre la quota del disavanzo da ripianare).

Ai sensi dell'art. 1, comma 863, della legge n. 145/2018, il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione ed è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Sul punto, come già accertato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 63/2024 e verificato dal Collegio dei Revisori dei conti, per l'esercizio 2024 non si sono verificate le condizioni per l'obbligo di accantonamento al Fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e ss., della legge n. 145/2018 e smi, atteso che:

- lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato alla fine dell'esercizio precedente – pari ad euro 652.133,10 – è non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2023 (pari ad euro 24,92 mln);
- la piattaforma Area RGS registra altresì i seguenti tempi medi ponderati di pagamento e ritardo alla data del 31/12/2023:
 - Tempo medio ponderato di pagamento: gg. 26
 - Indicatore di ritardo annuale dei pagamenti: gg. - 11

Analogamente, giusta deliberazione di G.C. n. 74/2025, si attesta che non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e ss., della legge n. 145/2018 e smi, neanche per l'esercizio 2025 atteso che:

- l'Ente ha ridotto lo stock di debito commerciale alla data del 31/12/2024 – pari a euro 442.997,61 – in misura pari a circa il 32 per cento rispetto a quello registrato nell'esercizio precedente (e quindi in misura almeno pari al 10 per cento prescritto dalla legge);
- in ogni caso, lo stock di debito commerciale scaduto e non pagato al 31/12/2024 – pari a euro 442.997,61 – è pari all'1,48 per cento del totale delle fatture ricevute nell'esercizio 2024 (pari a euro 30.009.351,30) e quindi non superiore al 5 per cento del totale, in conformità all'art. 1, comma 859, lett. a), ultimo periodo, della legge n. 145/2018;
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti – restituito dalla piattaforma AreaRGS del MEF – è negativo (ossia pari a - 14 giorni).

Pertanto, a rendiconto 2024 non ricorre alcun obbligo di accantonamento a titolo di Fondo di garanzia debiti commerciali.

2.3) Quote vincolate (v. prospetto A2 allegato al rendiconto)

Le quote vincolate nel risultato di amministrazione 2024 ammontano complessivamente a **euro 4.808.782,66** e sono così composte:

Riepilogo complessivo

Descrizione	Importo	ND
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.340.573,78 €	1
Vincoli derivanti da trasferimenti	2.459.106,45 €	2
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	9.102,43 €	3
Altri vincoli	0,00 €	4
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00 €	5
TOTALE	4.808.782,66 €	

Fondo Funzioni Fondamentali

Ai sensi degli artt. 106 del D.L. n. 34/2020 e 39 del D.L. n. 104/2020, il Comune di Gallipoli, al pari degli altri enti locali, ha beneficiato di trasferimenti dall'Amministrazione centrale destinati a finanziare le minori entrate e le maggiori spese connesse all'emergenza pandemica da COVID-19.

L'impiego delle risorse attribuite ai sensi delle disposizioni sopra citate è stato oggetto di apposita rendicontazione nei termini e con le modalità stabilite dal MEF, di concerto con il Ministero dell'interno, entro il termine del 31 maggio 2021, così come stabilito dalla legge n. 178/2020.

Come chiarito dal MEF, con apposite FAQ pubblicate allo scopo (cfr. faq nn. 12 e 35), le risorse ricevute dall'ente ma non utilizzate sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 e potevano essere utilizzate per ristorare l'eventuale perdita di gettito dell'esercizio 2021 ovvero per far fronte ad esigenze di spesa del 2021 sempre connesse all'emergenza epidemiologica.

In sede di approvazione del rendiconto 2020, sebbene l'ente abbia registrato una contrazione del gettito su talune voci di entrata nonché sostenuto maggiori spese correlate alla gestione dell'emergenza, si reputa opportuno, in chiave prudenziale, ricondurre integralmente i fondi ricevuti – pari a ca. euro 2,7 mln – nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione, nelle more della compilazione definitiva del modello di certificazione, ancora formalmente non disponibile alla data di redazione del rendiconto 2020.

Il Comune di Gallipoli ha poi provveduto regolarmente all'invio della suddetta certificazione entro il termine del 31 maggio 2021 (invio effettuato il giorno 27 maggio 2021). Ad esito della certificazione trasmessa, le risorse vincolate da Fondo COVID-19 ammontano ad euro 1.606.795,18, con conseguente liberazione di risorse in misura pari ad euro 1.296.610,81.

Di seguito, nei termini previsti, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della RGS, in base al D.M. 30 luglio 2021, in ordine ad eventuali richieste di rettifica da apportare alla Certificazione COVID-19 trasmessa, in via definitiva, il 27 maggio 2021.

Pertanto, in conformità a quanto previsto dal punto 9.2 del principio applicato 4/2 allegato al D. Lgs. n. 118/2011 che disciplina i vincoli formalmente attribuiti dall'ente e in chiave prudenziale, si è reputato opportuno apporre provvisoriamente a tali risorse un vincolo formalmente attribuito dall'ente al fine di poter disporre di tali risorse sempre per far fronte a eventuali minore entrate e/o maggiori spese correlate al perdurare dell'emergenza epidemiologica (anche nelle more della certificazione e quantificazione definitiva dei trasferimenti ricevuti a tale titolo a livello centrale), giusta determinazione dirigenziale n. 3154 del 13 novembre 2021, adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 15-bis del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021.

Nel corso dell'esercizio 2021 tali risorse non sono state oggetto di applicazione al bilancio per far fronte a minori entrate e/o a maggiori spese legate all'emergenza e, di conseguenza, si ritiene di confermare il vincolo attribuito alle stesse, con riserva di destinare tali risorse, prioritariamente a spesa di investimento, previa verifica definitiva delle risorse effettivamente riconosciute, in via definitiva, all'Ente anche a seguito della certificazione COVID-19 da effettuare entro il 31 maggio 2022.

Allo stesso modo, si è ritenuto di allocare integralmente, tra le quote vincolate per legge, le risorse – pari ad euro 138.679,66 – trasferite ai sensi dell'art. 1, comma 822, della legge n. 178/2020, nelle more della redazione e trasmissione della certificazione COVID-19 riferita all'esercizio 2021.

Il Comune di Gallipoli ha poi provveduto regolarmente all'invio della suddetta certificazione entro il termine del 31 maggio 2022 (invio effettuato il giorno 27 maggio 2022). Nei termini previsti, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della RGS in ordine ad eventuali richieste di rettifica da apportare alla Certificazione COVID-19 trasmessa, in via definitiva, il 27 maggio 2022.

La certificazione trasmessa al MEF-RGS registra un saldo positivo, che denota come l'ente non abbia complessivamente utilizzato le risorse assegnate in ragione delle effettive minori entrate realizzate e delle maggiori spese imputabili al COVID-19, al netto delle minori spese.

Per l'effetto, si è reso necessario adottare una modifica della composizione del risultato di amministrazione mediante determinazione dirigenziale n. 3020 del 20/10/2022, adottata ai sensi dell'art. 37-bis del D.L. n. 21/2022, per allinearla alle risultanze della certificazione.

Nella specie, si è reso necessario ricondurre le risorse assegnate a titolo di ristoro per il potenziale minor gettito IMU (non realizzatosi nel 2021 rispetto al 2019) tra quelle vincolate per legge ed eliminare, in pari misura, quelle con vincolo attribuito formalmente dall'Ente al fine di garantire una rappresentazione corretta del risultato di amministrazione e della relativa parte disponibile nonché di adeguare l'allegato a/2 a quanto previsto dalla FAQ n. 48/2022 della RGS.

Viepiù che, come chiarito dal MEF-RGS con FAQ n. 43/2022, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, potevano essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022.

Le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del D.L. n. 4/2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti o se a valere sulle stesse è stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Nel corso dell'esercizio 2022, l'Ente ha applicato euro 524.229,00 della parte vincolata per legge relativa alla quota non utilizzata del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 4/2022, come modificato dall'art. 37-ter del D.L. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 51/2022.

Da ultimo, il Comune di Gallipoli ha provveduto regolarmente all'invio della certificazione COVID-19 riferita all'esercizio 2022, entro il termine del 31 maggio 2023 (invio effettuato il giorno 24 maggio 2023).

In riscontro, non è pervenuta alcuna comunicazione da parte della RGS in ordine ad eventuali richieste di rettifica da apportare alla Certificazione COVID-19 trasmessa, in via definitiva, il 24 maggio 2023.

Nel contempo, la Ragioneria Generale dello Stato, con comunicato del 21 aprile 2023 pubblicato sul portale istituzionale RGS, ha chiarito quanto segue: *“Si segnala, inoltre, che in data 19 aprile 2023 si è riunito il Tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 al fine di delineare, fin da subito, i criteri di valutazione delle certificazioni trasmesse nell'anno 2022. Al riguardo il richiamato Tavolo, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, ritiene ragionevole trattare, ai fini del congruaggio finale, la certificazione COVID-19/2022 in modo differente rispetto alle certificazioni degli anni 2020 e 2021, caratterizzati dalla piena emergenza pandemica. Il Tavolo tecnico ha pertanto deciso che, qualora a seguito della compilazione della Sezione 1 - Entrate del modello COVID-19/2022 la voce “Totale minori/maggiori entrate derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (C)” risulti di importo positivo (maggiori entrate), la certificazione trasmessa per l'anno 2022 sarà considerata esclusivamente con riferimento alle informazioni certificate nella Sezione 2-Spese del citato modello COVID-19/2022 di cui alle voci “Totale minori spese derivanti da COVID-19 (D)” e “Totale maggiori spese derivanti da COVID-19 al netto dei ristori (F)”.*

La certificazione trasmessa al MEF-RGS ha registrato un saldo della *Sezione 1 - Entrate* positivo e, quindi, occorre considerare le sole risultanze della *Sezione 2 - Spese*, con imputazione alla quota di fondone residuo vincolato delle maggiori spese sostenute nell'esercizio 2022, al netto dei ristori specifici di spesa e delle minori spese;

per l'effetto, si è reso necessario adottare una determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 51/2023, di modifica della composizione del risultato di amministrazione, per allinearla alle risultanze della certificazione, giusta determinazione dirigenziale n. 2818/2023.

All'attualità, in data 9 marzo 2024 (G.U. n. 58/2024), è stato pubblicato il D.M. del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'8/02/2024, recante *Criteria e modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 e le conseguenti regolazioni finanziarie, nonché le modalità per l'acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse ricevute in eccesso*, così come previsto dall'art. 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2024, al n. 713.

In base all'art. 1 del prefato D.M., **"2. Le risultanze del conguaglio finale per ciascun comune, unione di comuni, comunità montana, provincia e città metropolitana sono definite nella Tabella di cui all'Allegato C per i comuni (...). 3. Per i comuni, le province e le città metropolitane con eccedenza di risorse, di cui alla colonna "Surplus finale" della Tabella di cui agli Allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per i comuni, e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti, rispettivamente, per i comuni a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata"**.

Analoga disposizione è riportata all'art. 2 del D.M. dell'8/02/2024 in relazione alla restituzione dei Ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022.

Di seguito, il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024, è intervenuto sulla rideterminazione delle regolazioni finanziarie finali delle risorse in questione, e segnatamente:

- l'art. 1 ha stabilito che *"1. I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all'Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all'Allegato B per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto. Dalle Tabelle di cui al periodo precedente sono esclusi gli importi dei singoli ristori specifici di spesa non utilizzati al 31/12/2022 uguali o inferiori a 100 euro. 2. Le Tabelle con i dati definitivi di cui al presente articolo sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2024"*;
- l'art. 2, comma 1, ha stabilito che *"Le Tabelle riepilogative di cui all'Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all'Allegato D per le province e città metropolitane, che costituiscono parti integranti del presente decreto, riportano alla colonna:
→ "Deficit finale" e "Surplus finale": le risultanze del conguaglio finale della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese e le conseguenti regolazioni finanziarie di cui al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui agli Allegati C e D del decreto interministeriale dell'8 febbraio 2024, così come rideterminati a seguito delle istanze pervenute esposte nelle premesse;
→ "Ristori non utilizzati al 31.12.2022": i dati definitivi dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022, di cui alle Tabelle A e B del presente decreto;*
- *→ "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale": la somma algebrica delle colonne "Deficit finale", "Surplus finale" e "Ristori non utilizzati al 31.12.2022" per gli enti risultanti in eccedenza complessiva di risorse. Sono esclusi gli importi uguali o inferiori a 100 euro;
→ "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027": i dati annuali di cui alla colonna "Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale", per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027".*

Inoltre:

- ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 giugno 2024, *“Per i comuni con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna **“Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale”** della Tabella di cui all’Allegato C del precedente comma 1, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato **“RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI”**, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna **“Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Quota annuale 2024-2027”**)*, mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell'interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, i richiamati enti accertano in entrata le somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e impegnano in spesa la restituzione delle risorse ricevute in eccesso, provvedendo, per la quota riferita agli importi oggetto di restituzione, all'emissione di mandati versati in quietanza di entrata. In caso di incapienza del fondo di cui al periodo precedente, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228”;
- ai sensi dell'art. 2, comma 7, del medesimo D.M., *“Al fine di assicurare l’integrale acquisizione al bilancio dello Stato delle risorse non utilizzate date dalla somma delle colonne **“Surplus finale”** e **“Ristori non utilizzati al 31.12.2022”** (...) l’importo di 12.101.451 euro (di cui 11.587.420 euro comuni, unioni di comuni e comunità montane e 514.031 euro province e città metropolitane), derivante dalla differenza degli importi della somma delle colonne **“Surplus finale”** e **“Ristori non utilizzati al 31.12.2022”** e della colonna **“Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale”**, è acquisito all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato **“RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI”**, per la parte relativa ai comuni, alle unioni di comuni, alle comunità montane e alle città metropolitane”;*
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 19 giugno 2024, *“Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna **“Importo da acquisire al Bilancio dello Stato - Totale”** delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000”;*

Sulla base dei dati definitivi riportati nei menzionati allegati A e C al D.M. 19 giugno 2024, riguardanti i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, l’Ente è tenuto a restituire allo Stato complessivamente le seguenti risorse CVOID-19 assegnate nel triennio 2020/2022 e risultanti in eccesso, in quanto non utilizzate entro il 31 dicembre 2022:

- ristori specifici di spesa per euro 37.210,00 (vedasi allegato A);
- fondo funzioni fondamentali per euro 817.215,00 (vedasi allegato C).

Nella specie, dall’esame della Tabella Allegato C al suddetto D.M., il Comune di Gallipoli registra un surplus finale di euro 817.215,00, oltre a euro 37.210,00 a titolo di ristori specifici di spesa.

Pertanto, la Direzione del Servizio finanziario, giusta determinazione dirigenziale n. 2771 del 29/07/2024, ha preso atto del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 giugno 2024, concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa COVID-19 non utilizzati al 31 dicembre 2022 e da restituire, nonché il riepilogo delle risorse COVID-19 complessive risultanti in eccesso e da restituire e, per l'effetto, ha proceduto alla regolazione finanziaria delle risorse in questione mediante ripetizione allo Stato della quota relativa all'esercizio 2024, così come riportata negli allegati A e C al D.M. 19/06/2024.

Al 31/12/2024 risulta quindi vincolata nell’avanzo di amministrazione la quota residua del fondo funzioni fondamentali da restituire, in misura pari a 612.911,25, oltre a euro 27.907,42 a titolo di ristori specifici di spesa.

La somma di euro 213.606,00 ascrivibile, ai sensi dell’art. 1, comma 507, della legge n. 213/2023, alla quota dell’anno 2025 della regolazione finanziaria delle risorse COVID-19 assegnate in eccedenza, nella misura prevista dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, dell’8 febbraio 2024, come rettificato dal decreto del Ministro dell’interno,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 giugno 2024, è stata già applicata al bilancio di previsione finanziaria 2025-2027 – competenza 2025, approvato giusta deliberazione di C.C. n. 45/2024.

2.4) Quote destinate (v. prospetto A3 allegato al rendiconto)

Le quote destinate del risultato di amministrazione 2024 ammontano complessivamente a **euro 245.026,33**.

2.5) Il risultato della gestione di competenza

La gestione di competenza rileva un avanzo di euro 8.559.500,50 così determinato:


		2024
Accertamenti di competenza	+	51.104.176,56 €
Impegni di competenza	-	48.626.360,44 €
Quota utilizzata di FPV applicata al bilancio	+	12.665.932,92 €
Impegni confluiti nel FPV	-	14.735.289,60 €
Disavanzo di amministrazione applicato	-	
Avanzo di amministrazione applicato	+	8.151.041,06 €
		8.559.500,50 €

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO


ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		30.098.826,35			
Utilizzo avanzo di amministrazione	8.151.041,06		Disavanzo di amministrazione	0,00	
			Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	2.301.493,64				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale	10.364.439,28				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie	0,00				
Titolo 1 Entrate correnti	20.275.329,52	19.152.335,42	Titolo 1 Spese correnti	31.151.849,74	30.228.955,53
			fondo pluriennale vincolato	2.674.224,37	
Titolo 2 Trasferimenti correnti	7.812.118,09	7.900.610,04			
Titolo 3 Entrate tributarie	8.495.557,81	7.971.784,03	Titolo 2 Spese c/capitale	11.722.058,21	13.246.342,40
			fondo pluriennale vincolato	12.061.065,23	
Titolo 4 Entrate c/capitale	9.528.075,62	6.670.704,55	Titolo 3 Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00
			fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 5 Entrate riduzione attività finanziarie	0,00	0,00			
Totale entrate finali	46.111.081,04	41.695.434,04	Totale spese finali	57.609.197,55	43.475.297,93
Titolo 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 Rimborso prestiti	759.356,97	759.356,97

			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	
Titolo 7 Anticipazioni	0,00	0,00	Titolo 5 Anticipazioni	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate c/terzi	4.993.095,52	4.947.182,18	Titolo 7 Spese c/terzi	4.993.095,52	4.681.044,85
Totale entrate dell'esercizio	51.104.176,56	46.642.616,22	Totale spese dell'esercizio	63.361.650,04	48.915.699,75
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	71.921.150,54	76.741.442,57	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	63.361.650,04	48.915.699,75
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO COMPETENZA/FONDO CASSA	8.559.500,50	27.825.742,82
TOTALE A PAREGGIO	71.921.150,54	76.741.442,57	TOTALE A PAREGGIO	71.921.150,54	76.741.442,57

Accertamenti



Impegni



EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (accertamenti e impegni)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	2.301.493,64
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	36.583.005,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	31.151.849,74
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
<i>D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)</i>	(-)	<i>2.674.224,37</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	759.356,97

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+Q1+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		4.299.067,98
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	3.257.117,40
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	109.382,41
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	507.197,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
01) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (01=G+H+I-L+M)		7.158.370,46
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.052.763,43
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	2.072.282,54
02) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		4.033.324,49
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	2.740.967,50
03) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		1.292.356,99
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	4.893.923,66
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	10.364.439,28
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	9.528.075,62
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	109.382,41
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	507.197,33
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	11.722.058,21
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	12.061.065,23
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00

Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1 = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V-Y2+E+E1)		1.401.130,04
- Risorse accantonate in c/capitale stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	163.670,82
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		1.237.459,22
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	394,59
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		1.237.064,63
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
Y1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (di spesa)	(-)	0,00
Y2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in spesa	(+)	0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+J+J1-J2+S1+S2+T-X1-X2-Y-Y1+Y2)		8.559.500,50
- Risorse accantonate stanziato nel bilancio dell'esercizio N	(-)	1.052.763,43
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	2.235.953,36
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		5.270.783,71
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)	2.741.362,09
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		2.529.421,62
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		7.158.370,46
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità	(-)	3.257.117,40
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziato nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	1.052.763,43
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)	2.740.967,50
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	2.072.282,54
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		-1.964.760,41

Disciplina dell'equilibrio di bilancio

L'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2024, atteso che il conto del bilancio dell'esercizio evidenzia, ai sensi dell'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018, un risultato di competenza non negativo pari a **euro 8.559.500,50 (W1)** nonché il rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2) – che registra un saldo positivo di **euro 5.270.783,71**.

L'avanzo derivante dall'equilibrio di parte corrente deriva dall'applicazione dei principi illustrati nell'allegato 4/2 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, che illustra in modo analitico le modalità con le quali vanno assunti e registrati gli accertamenti e gli impegni.

L'art. 1, commi 819 e ss. della legge n. 145/2018, nel dare attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, prevede che le regioni a statuto speciale, le province autonome e gli enti locali, a partire dal 2019, utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione dei sistemi contabili).

Tali enti territoriali, ai fini della tutela economica della Repubblica, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli art. 117, comma 3, e 119, comma 2, della Costituzione.

Ciò premesso, appare utile evidenziare le principali innovazioni introdotte, a decorrere dal 2019, anche per i comuni dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145:

- il ricorso all'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I richiamati enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione, previsto dall'allegato 10 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 (comma 821);
- il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (comma 823);
- la cessazione degli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi 469 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 232/2016 (comma 823);
- la cessazione della disciplina in materia di intese regionali e patti di solidarietà e dei loro effetti, anche pregressi, nonché dell'applicazione dei commi da 787 a 790 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sulla chiusura delle contabilità speciali (comma 823). A decorrere dall'anno 2019, infatti, cessano di avere applicazione una serie di disposizioni in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del debito attraverso il ricorso agli spazi finanziari assegnati agli enti territoriali.

Poiché, a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione gli adempimenti relativi al monitoraggio ed alla certificazione degli andamenti di finanza pubblica disposti dall'articolo 1, comma 469, della legge n. 232/2016.

Ciò premesso, si rammenta che l'articolo 1, comma 902, della legge n. 145 del 2018, al fine di semplificare alcuni adempimenti contabili in capo ai comuni, previsti dall'art. 161 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 stabilisce che, a decorrere dal bilancio di previsione 2019, l'invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla richiamata BDAP, sostituisce la trasmissione delle certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione al Ministero dell'interno.

Il comma 903, inoltre, modificando il citato articolo 161 del TUEL, prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2019, il Ministero dell'interno - nel caso in cui vi sia la necessità di avere ulteriori dati finanziari, non già presenti in BDAP - possa richiedere specifiche certificazioni le cui modalità concernenti la struttura e la redazione nonché i termini per la loro trasmissione sono stabiliti, previo parere di ANCI e UPI, con decreto dello stesso Ministero.

I dati delle certificazioni così ottenuti sono resi noti sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno e vengono resi disponibili per l'inserimento alla BDAP.

Il medesimo comma 903 introduce, poi, una sanzione nel caso in cui i comuni, le province e le città metropolitane, non trasmettano, decorsi 30 giorni dal termine previsto, tra gli altri, per l'approvazione del rendiconto i relativi dati alla BDAP, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

In tale ipotesi, infatti, è prevista la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi incluse quelle a valere sul fondo di solidarietà comunale.

Il comma 904, infine, nel modificare l'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, chiarisce che la sanzione del divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo prevista a carico degli enti territoriali dal medesimo comma 1-quinquies nel caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato si applica anche nel caso di mancato invio, entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla BDAP, compresi i dati del piano dei conti integrati, fino a quando non abbiano adempiuto.

2.6) Applicazione e utilizzo dell'avanzo 2023 al bilancio dell'esercizio 2024

Il rendiconto dell'esercizio 2023 si era chiuso con un avanzo di amministrazione di euro 35.540.837,62.

Con variazioni al bilancio di previsione 2024 sono state applicate quote di avanzo accertate al 31/12/2023 per euro 8.151.041,06, così ripartite:

Applicazioni	ACCANTONATO	VINCOLATO	DESTINATO	LIBERO	TOTALE
Del. C.C. n. 9/2024	765.000,00	721.770,58			1.486.770,58
D.D. n. 1542/2024		1.829.415,59			1.829.415,59
Del. C.C. n. 18/2024		271.414,00	170.000,00	1.595.345,74	2.036.759,74
D.D. n. 2738/2024		12.431,23			12.431,23
Del. C.C. n. 34/2024		1.554.642,63	80.000,00	1.151.021,29	2.785.663,92
TOTALE AVANZO APPLICATO					8.151.041,06
AVANZO 2023					35.540.837,62
RESIDUO					27.389.796,56
TOTALE AVANZO DISPONIBILE					5.109.496,38

L'Avanzo di amministrazione è stato applicato, distintamente in euro 3.257.117,40 per la parte corrente e in euro 4.893.923,66 per la parte in conto capitale, per le destinazioni e gli effettivi utilizzi riportati analiticamente in ciascun verbale delle deliberazioni di Consiglio Comunale di applicazione.

Durante l'esercizio non sono stati disposti utilizzi del fondo di riserva e/o del fondo contenzioso.

2.7) Confronto tra previsioni iniziali, definitive e rendiconto

Dall'analisi delle previsioni iniziali di bilancio, delle previsioni definitivamente assestate e degli accertamenti/impegni assunti, si ricava il seguente raffronto:

Entrate		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Accertamenti	Diff. %
Titolo I	Entrate tributarie	18.726.952,16 €	20.579.019,46 €	9,89%	20.275.329,52 €	-1,48%
Titolo II	Trasferimenti	10.252.223,83 €	12.238.878,69 €	19,38%	7.812.118,09 €	-36,17%
Titolo III	Entrate extratributarie	7.214.625,00 €	8.595.852,32 €	19,14%	8.495.557,81 €	-1,17%
Titolo IV	Entrate da trasf. c/capitale	13.043.810,29 €	30.982.916,69 €	137,53%	9.528.075,62 €	-69,25%
Titolo V	Entrate da riduzione di attività finanziarie			0,00%		0,00%
Titolo VI	Assunzioni di mutui e prestiti			0,00%		0,00%
Titolo VII	Anticipazioni da istituto tesoriere	7.392.423,55 €	7.392.423,55 €	0,00%		-100,00%
Titolo IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	5.955.000,00 €	5.985.000,00 €	0,50%	4.993.095,52 €	-16,57%
Avanzo di amministrazione applicato			8.151.041,06 €	=	8.151.041,06 €	
Totale		62.585.034,83 €	93.925.131,77 €	=	59.255.217,62 €	-36,91%

Spese		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Diff. %	Impegni+FPV	Diff. %
Titolo I	Spese correnti	35.461.237,44 €	46.281.503,70 €	30,51%	33.826.074,11 €	-26,91%
Titolo II	Spese in conto capitale	12.951.311,13 €	46.172.780,47 €	256,51%	23.783.123,44 €	-48,49%
Titolo III	Spese per incremento di attività finanziarie					
Titolo IV	Rimborso di prestiti	825.062,71 €	759.356,97 €	-7,96%	759.356,97 €	0,00%
Titolo V	Chiusura di anticipazioni da istituto tesoriere	7.392.423,55 €	7.392.423,55 €	0,00%	0,00 €	-100,00%
Titolo VII	Spese per conto terzi e partite di giro	5.955.000,00 €	5.985.000,00 €	0,50%	4.993.095,52 €	-16,57%
Totale		62.585.034,83 €	106.591.064,69 €	70,31%	63.361.650,04 €	-40,56%

La tabella sopra riportata evidenzia:

- in primo luogo, il grado di attendibilità e di definizione delle previsioni iniziali rispetto alle previsioni definitive risultanti dal bilancio assestate;
- in secondo luogo, il grado di realizzazione delle previsioni di bilancio, ovvero delle entrate accertate e spese impegnate alla fine dell'esercizio rispetto alle previsioni definitive.

2.8) Entrate e spese non ricorrenti

L'art. 25, comma 1, lett. b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, secondo che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno cinque esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti: i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni; i condoni; le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria; le entrate per eventi calamitosi; le plusvalenze da alienazione; le accensioni di prestiti.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione. Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

A rendiconto 2024, le entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a spese di natura non ricorrente ammontano ad euro 626.561,21, che sono integralmente confluite nel Fondo contenzioso accantonato al 31/12/2024 (vd. Allegato A1).

2.9) Quadro generale delle entrate accertate

La seguente tabella riporta gli accertamenti di competenza delle entrate registrati negli ultimi quattro anni e ne evidenzia la composizione per titoli:

<i>Descrizione</i>	<i>Anno 2021</i>	<i>Anno 2022</i>	<i>Anno 2023</i>	<i>Anno 2024</i>
Titolo I – Entrate tributarie	18.447.445,65 €	17.440.202,81 €	20.722.718,96 €	20.275.329,52 €
Titolo II – Trasferimenti correnti	7.221.183,09 €	5.531.634,97 €	7.791.314,56 €	7.812.118,09 €
Titolo III – Entrate extratributarie	5.758.069,57 €	6.597.856,40 €	7.742.179,97 €	8.495.557,81 €
ENTRATE CORRENTI	31.426.698,31 €	29.569.694,18 €	36.256.213,49 €	36.583.005,42 €
Titolo IV – Entrate in conto capitale	2.310.123,38 €	3.267.590,85 €	6.687.992,46 €	9.528.075,62 €
Titolo V – Riduzione attività finanz.				
Titolo VI – Accensione mutui	647.540,97 €		3.733.553,48 €	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	2.957.664,35 €	3.267.590,85 €	10.421.545,94 €	9.528.075,62 €
Titolo VII – Anticipazioni di tesoreria				
Titolo IX – Servizi conto terzi	3.240.333,46 €	3.217.435,75 €	4.111.541,77 €	4.993.095,52 €
Avanzo di amministrazione	2.616.728,53 €	3.813.188,23 €	5.657.918,12 €	8.151.041,06 €
Totale entrate	40.241.424,65 €	39.867.909,01 €	56.447.219,32 €	59.255.217,62 €

2.10) Le entrate tributarie

La gestione delle entrate tributarie rileva il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Accertamenti	Var. % Prev. Def./Acc
Imposte, tasse e proventi assimilati				
Imposta Municipale Propria (IMU)	7.100.000,00	7.100.000,00	7.000.000,00	-0,014084507
IMU recupero evasione	600.000,00	2.220.000,00	2.123.211,92	-0,043598234
TASI recupero evasione	5.000,00	5.000,00	61,64	-0,987672
Addizionale IRPEF	1.550.000,00	1.630.000,00	1.658.798,24	0,017667632
Imposta sulla pubblicità recupero evasione	15.000,00	35.000,00	39.578,06	0,130801714
Imposta di soggiorno	500.000,00	585.000,00	483.076,82	-0,174227658
Imposta di sogg. Recupero evasione	60.000,00	110.000,00	68.093,00	-0,380972727
TARI	7.604.607,00	7.264.107,00	7.267.329,00	0,000443551
TARSU/TARI recupero evasione	600.000,00	900.000,00	903.679,41	0,004088233
Altri tributi	19.000,00	29.000,00	30.588,97	0,054792069
Totale imposte, tasse e prov. assimil.	18.053.607,00	19.878.107,00	19.574.417,06	-0,015277609
Fondi perequativi				
Fondo di solidarietà comunale	673.345,16	700.912,46	700.912,46	0
Totale fondi perequativi	673.345,16	700.912,46	700.912,46	0
Totale entrate Titolo I				
	18.726.952,16	20.579.019,46	20.275.329,52	-0,01475726

Entrate per recupero evasione tributaria

	Accertamenti di competenza	Riscossioni di competenza	% riscossioni su accertamenti	Somma a residuo	FCDE accantonato a competenza 2024
Recupero evasione ICI/IMU	2.123.211,92	639.698,19	30,13%	1.483.513,73	523.618,62
Recupero evasione TARSU/TIA/TASI	903.679,41	902.469,10	99,87%	1.210,31	0,00
Recupero evasione altri tributi	107.732,70	80.594,64	74,81%	0,00	0,00
TOTALE	3.134.624,03	1.622.761,93	51,77%	1.484.724,04	523.618,62

2.11) I trasferimenti

La gestione relativa ai trasferimenti evidenzia il seguente andamento:

<i>Descrizione</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Totale accertamenti</i>	<i>Var. % Prev.Def./Ac c</i>
Trasferimenti correnti da Amm.Pubbliche	10.252.223,83	12.238.878,69	7.812.118,09	-0,361696583
Trasferimenti correnti da Famiglie				
Trasferimenti correnti da Imprese				
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private				
Trasferimenti correnti da UE e resto del mondo				
<i>Totale trasferimenti</i>	10.252.223,83	12.238.878,69	7.812.118,09	-0,361696583

2.12) Le entrate extra-tributarie

La gestione relativa alle entrate extra-tributarie ha registrato il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev. Def./Acc
Tip. 30100 - Vendita beni e servizi e proventi gestione beni				
30102	2.580.125,00	2.887.625,00	2.692.878,12	-0,067441887
30103	1.236.000,00	1.505.000,00	1.492.968,00	-0,007994684
Totale Tip. 30100	3.816.125,00	4.392.625,00	4.185.846,12	-0,047074103
Tip. 30200 Proventi attività repressione e controllo illeciti				
30202	3.110.000,00	3.375.000,00	3.506.158,88	0,03886189
30203	-	2.099,00	6.203,64	
Totale Tip. 30200	3.110.000,00	3.377.099,00	3.512.362,52	0,04005317
Tip. 30300 Interessi attivi				
30303	500,00	1.500,00	1.314,16	-0,123893333
Totale Tip. 30300	500,00	1.500,00	1.314,16	-0,123893333
Tip. 30400 Altre entrate da redditi di capitale				
	-	-	-	
Totale Tip. 30400	-	-	-	
Tip. 30500 Rimborsi e altre entrate correnti				
30502	179.000,00	456.389,26	464.432,71	0,0176241
30599	109.000,00	368.239,06	331.602,30	-0,099491781
Totale Tip. 30500	288.000,00	824.628,32	796.035,01	-0,034674179
Totale entrate extratributarie	7.214.625,00	8.595.852,32	8.495.557,81	-1%

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada

L'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 stabilisce:

- al comma 1 che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal citato D. Lgs. sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni;
- al comma 4 che una quota pari al 50% dei proventi spettanti ai Comuni è destinata:
 - a) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, cioè non inferiore al 12,5% del totale, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
 - c) ad altre finalità, in misura non superiore al 25% del totale, connesse a miglioramento della sicurezza stradale.

- al comma 5 che i Comuni (indipendentemente dalla popolazione ivi residente) determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5-bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che non può essere superiore al 25% del totale) può essere anche destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale.

Occorre attestare altresì che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 121/2002 sono attribuiti, in misura pari al 50% ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39, D.P.R. n. 381/1974 e all'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Nel caso di specie, il 100 per cento delle entrate di cui all'art. 142 del D. Lgs. n. 285/1992 è di competenza dell'Ente e deve essere integralmente destinato alle finalità previste dalla medesima norma.

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

<i>sanzioni ex art.208 co 1</i>	2022	2023	2024
accertamento	€ 2.378.134,89	€ 2.695.529,07	€ 3.428.009,41
riscossione	€ 2.378.134,89	€ 2.695.529,07	€ 3.367.214,49
%riscossione	100,00	100,00	98,23

<i>sanzioni ex art.142 co 12 bis</i>	2022	2023	2024
accertamento	€ 445.000,00	€ 450.569,90	€ 74.546,19
riscossione	€ 445.000,00	€ 450.569,90	€ 74.546,19
%riscossione	100,00	100,00	100,00

La parte vincolata risulta destinata come segue:

Destinazione parte vincolata	
<i>sanzioni ex art.208 co 1</i>	Accertamento 2024
Sanzioni Codice della Strada	€ 3.428.009,41
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ -
entrata netta	€ 3.428.009,41
destinazione a spesa corrente vincolata	€ 2.061.466,83
% per spesa corrente	60,14%
destinazione a spesa per investimenti	€ 440.542,14
% per Investimenti	12,85%

Destinazione parte vincolata	
<i>sanzioni ex art.142 co 12 bis</i>	Accertamento 2024
Sanzioni Codice della Strada	€ 74.546,19
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ -
entrata netta	€ 74.546,19
destinazione a spesa corrente vincolata	€ -
% per spesa corrente	0,00%
destinazione a spesa per investimenti	€ 66.655,19
% per Investimenti	89,41%

Si rappresenta che le quote vincolate incassate e non impegnate dei proventi delle violazioni al Codice della Strada sono confluite nella quota vincolata per legge dell'avanzo di amministrazione.

2.13) Le entrate in conto capitale

La gestione relativa alle entrate del titolo IV evidenzia il seguente andamento:

Descrizione	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Totale accertamenti	Var. % Prev.Def./Acc
Tributi in conto capitale	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0
Contributi agli investimenti	8.717.818,66	26.574.958,59	8.946.483,72	-0,6633491
Altri trasferimenti in conto capitale				
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	3.474.991,63	3.556.958,10	38.320,80	-0,989226525
Altre entrate in conto capitale	850.000,00	850.000,00	542.271,10	-0,362034
Totale entrate in conto capitale	13.043.810,29	30.982.916,69	9.528.075,62	-69%

Contributi per permessi di costruire

Ai sensi dell'art. 1, comma 460, della legge n. 232/2016, già dal 1° gennaio 2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni sono destinate esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

Proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni	2022	2023	2024
Accertamento	€ 683.835,41	€ 743.353,64	€ 542.271,10
Riscossione	€ 646.515,09	€ 743.353,64	€ 485.521,24

Proventi abilitativi edilizi e relative sanzioni destinati a spesa corrente			
Anno	importo	spesa corrente	% x spesa corr.
2022	€ 683.835,41	€ 173.613,21	25,39%
2023	€ 743.353,64	€ 366.211,02	49,26%
2024	€ 542.271,10	€ 109.382,41	22,97%

3) LE SPESE


Di seguito, l'analisi della spesa.

Riepilogo Titoli SPESE						
Macroaggregato	Somme stanziati	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Mandati	%	
0. Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Spese correnti <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	46.281.503,70 2.674.224,37	31.151.849,74	71,44	24.601.451,34	78,97	6.550.398,40
2. Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	46.172.780,47 12.061.065,23	11.722.058,21	34,36	11.164.732,75	95,25	557.325,46
3. Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rimborso Prestiti	759.356,97	759.356,97	100,00	759.356,97	100,00	0,00
5. Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	7.392.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Uscite per conto terzi e partite di giro	5.985.000,00	4.993.095,52	83,43	4.514.152,44	90,41	478.943,08
Totale	106.591.064,69	48.626.360,44	52,94	41.039.693,50	84,40	7.586.666,94



Riepilogo missioni

Missione	Somme stanziato	Impegnato		Pagato		Residui passivi
		Impegni	%	Pagamenti	%	
01 Servizi istituzionali, generali e di gestione <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.584.589,01 1.370.058,22	7.987.667,19	86,69	6.251.835,37	78,27	1.735.831,82
02 Giustizia	100.713,00	97.452,81	96,76	93.477,72	95,92	3.975,09
03 Ordine pubblico e sicurezza <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.000.853,22 225.919,73	3.180.070,31	84,24	2.534.648,51	79,70	645.421,80
04 Istruzione e diritto allo studio <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	6.358.549,93 1.020.976,01	2.514.440,55	47,11	2.315.963,57	92,11	198.476,98
05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.628.646,50 1.404.195,41	992.457,61	30,78	908.472,63	91,54	83.984,98
06 Politiche giovanili, sport e tempo libero <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.016.958,04 3.732.753,48	738.715,77	57,52	730.816,30	98,93	7.899,47
07 Turismo	859.521,53	738.493,04	85,92	631.510,13	85,51	106.982,91
08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.758.030,04 1.774.271,69	3.087.428,12	38,67	2.965.613,63	96,05	121.814,49
09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	17.363.943,15 943.840,30	11.946.946,58	72,76	10.846.015,33	90,78	1.100.931,25
10 Trasporti e diritto alla mobilità <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	9.604.176,46 2.782.956,71	2.311.677,19	33,89	1.562.851,74	67,61	748.825,45
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	16.450.905,40 1.463.028,93	8.753.091,80	58,40	6.475.982,57	73,99	2.277.109,23
13 Tutela della salute	185.000,00	133.678,83	72,26	86.606,28	64,79	47.072,55
14 Sviluppo economico e competitività <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	918.223,54 17.289,12	132.243,03	14,68	106.368,26	80,43	25.874,77
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.523,07	3.523,07	100,00	0,00	0,00	3.523,07
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	6.363.629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	1.016.379,02	1.015.379,02	99,90	1.015.379,02	100,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	7.392.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	5.985.000,00	4.993.095,52	83,43	4.514.152,44	90,41	478.943,08
Totale	106.591.064,69	48.626.360,44	52,94	41.039.693,50	84,40	7.586.666,94



Missione	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3	Titolo 4	Titolo 5
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	7.433.627,42	554.039,77	0,00	0,00	0,00
2 Giustizia	97.452,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico e sicurezza	3.003.063,83	177.006,48	0,00	0,00	0,00
4 Istruzione e diritto allo studio	646.686,87	1.867.753,68	0,00	0,00	0,00
5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	144.709,37	847.748,24	0,00	0,00	0,00
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.934,34	683.781,43	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	738.493,04	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	199.719,80	2.887.708,32	0,00	0,00	0,00
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8.552.084,37	3.394.862,21	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti e diritto alla mobilità	1.161.732,15	1.149.945,04	0,00	0,00	0,00
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8.593.878,76	159.213,04	0,00	0,00	0,00
13 Tutela della salute	133.678,83	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico e competitività	132.243,03	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3.523,07	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	256.022,05	0,00	0,00	759.356,97	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Servizi per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	31.151.849,74	11.722.058,21	0,00	759.356,97	0,00

Per quanto riguarda le Entrate correnti, invece, si nota come oltre la metà delle entrate correnti derivi dalla capacità impositiva dell'Ente, come dettagliatamente riportato nei grafici e tabelle seguenti:

Riepilogo Titoli ENTRATE						
Tipologia	Somme stanziare	Accertato		Incassato		Residui attivi
		Accertamenti	%	Reversali	%	
0. Avanzo di amministrazione/Utilizzo fondo pluriennale vincolato	20.816.973,98	20.816.973,98	100,00	0,00	0,00	0,00
1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	20.579.019,46	20.275.329,52	98,52	15.171.521,41	74,83	5.103.808,11
2. Trasferimenti correnti	12.238.878,69	7.812.118,09	63,83	4.778.175,79	61,16	3.033.942,30
3. Entrate extratributarie	8.595.852,32	8.495.557,81	98,83	7.449.060,76	87,68	1.046.497,05
4. Entrate in conto capitale	30.982.916,69	9.528.075,62	30,75	5.210.372,53	54,68	4.317.703,09
5. Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7.392.423,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Entrate per conto terzi e partite di giro	5.985.000,00	4.993.095,52	83,43	4.946.451,15	99,07	46.644,37
Totale	106.591.064,69	71.921.150,54	67,47	37.555.581,64	52,22	13.548.594,92



4) LA GESTIONE DEI RESIDUI

In occasione del Riaccertamento ordinario 2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 13/03/2025, il Comune ha dato seguito al disposto del principio generale della Competenza Finanziaria c.d. Potenziata, stralciando dal conto del bilancio tutti quegli impegni per i quali non è stata verificata l'obbligazione sottostante. Da tale operazione discende il risultato di amministrazione, nella sua componente derivante dalla gestione residui.

Oltre a tale operazione, si è provveduto alla verifica puntuale dei residui attivi, che rappresentano crediti esigibili e non incassati. Il volume dei crediti scaduti e non incassati, ai sensi del Principio Contabile applicato della Contabilità Finanziaria, allegato 4/2, obbliga questa amministrazione ad accantonare una quota del risultato di amministrazione a copertura del potenziale insoluto delle poste iscritte a residuo.

Andamento gestione residui								
Titolo		Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui incassati	Residui al 31/12
			Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	19.058.721,76	0,00	693.075,58	-693.075,58	18.365.646,18	3.980.814,01	14.384.832,17
2	Trasferimenti correnti	5.521.532,46	0,00	261.907,92	-261.907,92	5.259.624,54	3.122.434,25	2.137.190,29
3	Entrate extratributarie	923.443,33	0,00	35.046,21	-35.046,21	888.397,12	522.723,27	365.673,85
4	Entrate in conto capitale	4.049.750,39	0,00	6.340,21	-6.340,21	4.043.410,18	1.460.332,02	2.583.078,16
6	Accensione Prestiti	32.975,46	0,00	0,00	0,00	32.975,46	0,00	32.975,46
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	731,03	0,00	0,00	0,00	731,03	731,03	0,00
Totale		29.587.154,43	0,00	996.369,92	-996.369,92	28.590.784,51	9.087.034,58	19.503.749,93

Titolo		Residui iniziali	Variazioni			Residui rimasti	Residui pagati	Residui al 31/12
			Maggiori residui	Minori residui	Totale			
1	Spese correnti	8.553.921,50	0,00	1.371.715,33	-1.371.715,33	7.182.206,17	5.627.504,19	1.554.701,98
2	Spese in conto capitale	2.461.011,93	0,00	297.051,80	-297.051,80	2.163.960,13	2.081.609,65	82.350,48
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	464.276,81	0,00	0,00	0,00	464.276,81	166.892,41	297.384,40
Totale		11.479.210,24	0,00	1.668.767,13	-1.668.767,13	9.810.443,11	7.876.006,25	1.934.436,86

Fondo Crediti Dubbia Esigibilità

In sede di rendiconto è necessario accantonare nel risultato di amministrazione un ammontare di fondo crediti di dubbia esigibilità calcolato in relazione all'ammontare dei residui attivi conservati, secondo la percentuale media delle riscossioni in conto residui intervenute nel quinquennio precedente.

La disciplina è contenuta nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, e in particolare nell'esempio n. 5 secondo cui "(...) In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti. A tal fine si provvede: b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione

di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto; b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettere b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma; b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).

Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui); c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a sé stante della spesa nel bilancio di previsione (...)"

La quantificazione del fondo è dunque disposta previa:

- a) individuazione dei residui attivi che presentano un grado di rischio nella riscossione, tale da rendere necessario l'accantonamento al fondo;
- b) individuazione del grado di analisi;
- c) scelta del metodo di calcolo tra i quattro previsti:
 - media semplice fra totale incassato e il totale accertato;
 - media semplice dei rapporti annui;
 - rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria dei residui attivi al 1° gennaio di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
 - media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;
- d) calcolo del FCDE, assumendo i dati dei residui attivi al 1° gennaio dei cinque esercizi precedenti e delle riscossioni in conto residui intervenute nei medesimi esercizi.

Per la determinazione del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità da accantonare a rendiconto, si segnala che lo stesso tiene conto principalmente dei residui attivi riferiti ad entrate del Titolo I (e, in particolare, alla Tassa Rifiuti (TARI) e all'attività di recupero e contrasto dell'evasione e/o elusione dell'IMU) e del Titolo III.

Lo stock di residui attivi di seguito riportato è stato oggetto di ricognizione da ciascun dirigente responsabile di servizio e dagli stessi confermato con propria determinazione dirigenziale. In conseguenza, si è proceduto ai necessari accantonamenti al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in conformità ai limiti imposti dalla normativa.

Sul punto, si rinvia a quanto già esplicitato nel paragrafo 2.2).

Anzianità dei residui attivi al 31/12/2024

Titolo		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	6.671.259,37	2.057.367,47	1.566.265,15	4.089.940,18	5.103.808,11	19.488.640,28
2	Trasferimenti correnti	312.090,93	207.168,02	545.580,85	1.072.350,49	3.033.942,30	5.171.132,59
3	Entrate extratributarie	0,00	22.740,76	0,00	342.933,09	1.046.497,05	1.412.170,90
4	Entrate in conto capitale	158.329,32	370.109,16	147.797,99	1.906.841,69	4.317.703,09	6.900.781,25
6	Accensione Prestiti	32.975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	32.975,46
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	46.644,37	46.644,37
Totale		7.174.655,08	2.657.385,41	2.259.643,99	7.412.065,45	13.548.594,92	33.052.344,85

Anzianità dei residui passivi al 31/12/2024

Titolo		Anno 2020 e precedenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
1	Spese correnti	377.177,85	117.745,46	288.103,16	771.675,51	6.550.398,40	8.105.100,38
2	Spese in conto capitale	46.749,40	600,00	7.220,00	27.781,08	557.325,46	639.675,94
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	254.411,12	39.500,11	1.429,61	2.043,56	478.943,08	776.327,48
Totale		678.338,37	157.845,57	296.752,77	801.500,15	7.586.666,94	9.521.103,80

5) LA GESTIONE DI CASSA

Il fondo di cassa al 31/12/2024 è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2024 (da conto del Tesoriere)	€ 27.825.742,82
Fondo di cassa al 31 dicembre 2024 (da scritture contabili)	€ 27.825.742,82

Il fondo di cassa vincolato è così determinato:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2024	27.825.742,82
Di cui: quota vincolata del fondo di cassa al 31/12/2024 (a)	8.917.749,71
Quota vincolata utilizzata per spese correnti non reintegrata al 31/12/2024 (b)	
TOTALE QUOTA VINCOLATA AL 31 DICEMBRE 2024 (a) + (b)	8.917.749,71

Anche nell'esercizio 2024, in continuità con le annualità precedenti, l'Ente non ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria né ad anticipazioni di liquidità.

La giacenza vincolata di cassa alla data del 31/12/2024 è stata quantificata giusta D.D. n. 161 del 20/01/2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 6-*octies*, del D.L. n. 60/2024, convertito dalla legge n. 95/2024.

L'attività di tutti i settori dell'ente è impegnata a garantire il recupero dei crediti che l'ente vanta verso i contribuenti e verso gli utenti.


Difatti, un saldo di cassa stabilmente positivo consente di rispettare i termini per il pagamento dei fornitori, garantendo liquidità alle imprese e, conseguentemente, alle stesse di adempiere alle proprie obbligazioni, sostenendo l'economia locale.

La riduzione dello stock dei residui attivi consente anche di operare accantonamenti meno significativi a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e, quindi, di avere maggiori risorse disponibili anche per gli investimenti, dando stimoli all'economia locale.

L'attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi costituisce uno degli obiettivi strategici di quest'Amministrazione, con l'ausilio di tutto l'apparato amministrativo.

L'attività di gestione dei crediti e dei relativi incassi è uno degli obiettivi strategici di quest'Amministrazione e anche di tutto l'apparato amministrativo.

Disponibilità di cassa



6) LA SPESA PER IL PERSONALE

La Giunta Comunale, giusta deliberazione n. 223 del 30/05/2024, ha approvato il PIAO 2024-2026 - Sezione 3. Organizzazione e Capitale Umano – sottosezione *Programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale*, ove con riferimento ha verificato di rispettare i limiti di cui all'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, collocandosi nella fascia 1 di cui al DPCM 17 marzo 2020.

Anche a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2024, il Comune di Gallipoli registrerà una incidenza della spesa di personale sulla media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, inferiore al valore soglia del 27,00% di cui all'art. 4 del DPCM 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020.

In ogni caso, è ancora vigente l'art. 1, commi 557 e ss., della legge n. 296/2006 secondo cui gli Enti locali possano destinare alla spesa di personale, espressa in termini di competenza, un importo non superiore alla spesa media del triennio 2011-2013, ossia nel caso di specie pari ad euro 4.688.427,60.

Nel corso del 2024 la spesa di personale del Comune di Gallipoli è illustrata dalla seguente tabella:

	Media 2011/2013	rendiconto 2024
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 4.510.521,98	€ 5.075.303,30
Spese macroaggregato 103	€ 132.751,65	
Irap macroaggregato 102	€ 235.036,57	€ 337.911,10
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		€ 350.930,54
Altre spese: da specificare	€ 21.525,58	
Altre spese: da specificare		
Altre spese: da specificare		
Totale spese di personale (A)	€ 4.899.835,78	€ 5.764.144,94
(-) Componenti escluse (B)	€ 211.407,98	€ 1.036.953,17
(-) Maggior spesa per personale a tempo indet artt.4-5 DM 17.3.2020 (C)		€ 803.675,58
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B -C	€ 4.688.427,80	€ 3.923.516,19
(ex art. 1, commi 557-quater, 562 legge n. 296/ 2006)		

Il Comune ha rispettato il limite previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006.

In seguito all'approvazione del rendiconto di gestione 2023, l'Ente registra una incidenza della spesa del personale 2023 sulla media delle entrate correnti del triennio 2021-2023 (al netto del FCDE 2023) pari al 15,93 per cento, collocandosi al di sotto del valore soglia di riferimento per fascia demografica di appartenenza (ossia al 27 per cento).

Per l'effetto, la spesa di personale registrata nel 2018 (Macroaggregato redditi lavoro dipendente da rendiconto 2018, al netto spesa eterofinanziata) poteva essere incrementata del 22 per cento, con budget per assunzioni a tempo indeterminato di euro 857.957,25. Il PTFP 2024-2026, adottato giusta deliberazione di G.C. n. 204/2024 e approvato poi in uno al PIAO 2024-2026, giusta deliberazione di G.C. n. 223/2024, prevede una spesa di euro 175.387,26, oltre IRAP, con conseguente incidenza della spesa di personale teorica 2024 sulla media delle entrate correnti pari al 17,05 per cento.

Nel rispetto del Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, allegato 4/2 di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., nel corso dell'esercizio 2024 non è stato applicato avanzo di amministrazione accantonato destinato al finanziamento del salario accessorio e premiante dell'esercizio 2023, atteso che il Contratto Collettivo Integrativo 2023-2025 nonché l'accordo sulla distribuzione del fondo decentrato del personale del comparto era stato sottoscritto il 28/11/2023.

Per quanto concerne la contrattazione decentrata integrativa per l'annualità economica 2024, si rappresenta che il fondo decentrato è stato costituito in data 30/10/2024, giusta determinazione dirigenziale n. 3884/2024 e che l'accordo decentrato di parte economica è stato stipulato in via definitiva in data 26/11/2024, previa acquisizione del Collegio dei Revisori dei conti del 14/11/2024.

Anche il fondo decentrato per l'Area Funzioni Locali (personale di qualifica dirigenziale) è stato costituito giusta determinazione dirigenziale n. 4000 dell'11/11/2024 e sullo stesso è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei conti in data 28/11/2024. Il CCI del personale dirigente del Comune di Gallipoli per il triennio 2024-2026 è stato sottoscritto, in via definitiva, il 18/12/2024.

Spesa personale pro-capite						
	Anno 2022		Anno 2023		Anno 2024	
Spesa personale	5.199.505,36		5.016.873,23		5.286.954,28	
Popolazione	20.030	259,59	19.644	255,39	19.139	276,24

6.1) Rispetto dei limiti di legge di specifiche voci di spesa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del D.L. n. 124/2019, a partire dal 1° gennaio 2020, sono state abrogate alcune norme che disponevano limiti rigorosi per talune tipologie di spesa corrente.

In particolare, le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:

- art. 27, comma 1, del D.L. n. 112/2008, che imponeva alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni;
- art. 6 del D.L. n. 78/2010, che introduceva alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente ai seguenti commi:
 - comma 7, che prevede la riduzione della spesa annua per studi e incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
 - comma 8, che prevede la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - comma 9, che prevede la riduzione delle spese per sponsorizzazioni;
 - comma 12, che prevede la riduzione delle spese per missioni;
 - comma 13 che prevede la riduzione delle spese per attività di formazione;
- art. 5, comma 2, del D.L. n. 95/2012, che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture nonché per l'acquisto di buoni taxi;
- art. 24 del D.L. n. 66/2014, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili.

6.2) La spesa per incarichi di collaborazione

Il limite della spesa annua per gli incarichi di collaborazione (senza distinzione) deve essere fissato ogni anno nel bilancio di previsione finanziario.

In sede di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024 non è stato previsto il ricorso a tale istituto.

Nel dettaglio, il Consiglio Comunale, già con deliberazione n. 37 del 27/04/2023, ha approvato, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007, il Programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per il triennio 2023-2025.

Invero, gli incarichi riportati nella suddetta programmazione, conferiti nel corso dell'anno 2023 (e a copertura del triennio), sono tutti autorizzati e finanziati a valere sulle risorse assegnate dall'Agenzia per la Coesione Territoriale in risposta all'adesione all'Avviso per la ricognizione dei fabbisogni da parte degli enti locali del Mezzogiorno del personale in possesso di alta specializzazione ex art. 31-bis, commi 7, 8 e 9, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inserito nella legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, finalizzato alla ricognizione dei fabbisogni di risorse professionali a supporto degli Enti Locali per l'accelerazione, la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027 e per le progettualità del PNRR.

In particolare, a seguito dell'adesione dell'Ente alla sopra citata iniziativa, l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato di aver ammesso a finanziamento il Comune di Gallipoli a concorrenza del fabbisogno richiesto di 200 giornate/persona e ha segnalato che l'Ente poteva procedere ad avviare autonomamente, ai sensi dell'art. 11, comma 2-bis, del D.L. n. 36/2022, le procedure per il reclutamento delle figure professionali in conformità al fabbisogno espresso e sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida pubblicate sul sito della medesima Agenzia.

Non sono viceversa da annoverare tra gli incarichi di collaborazione in esame, quelli di progettazione affidati ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016.

6.3) Le spese in conto capitale: gli investimenti

Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell'esercizio di riferimento si rilevano le seguenti variazioni tra previsioni definitive e impegni assunti:

<i>Missioni</i>	<i>Previsioni iniziali</i>	<i>Previsioni definitive</i>	<i>Economie</i>	<i>Totale impegni</i>	<i>Var. % prev./imp.</i>
01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	541.401,50	783.927,70		554.039,77	0,293251444
02-Giustizia		-		-	
03-Ordine pubblico e sicurezza	140.000,00	455.996,16		177.006,48	0,611824626
04-Istruzione e diritto allo studio	2.107.856,21	4.674.173,92		1.867.753,68	0,600409888
05-Tutela e valorizzazione beni e attività culturali	900.000,00	3.012.003,09		847.748,24	0,71854337
06-Politiche giovanili, sport e tempo libero	500.000,00	1.226.204,56		683.781,43	0,442359414
07-Turismo		-		-	#DIV/0!
08-Assetto del territorio ed edilizia abitativa	950.000,00	7.582.951,94		2.887.708,32	0,619184146
09-Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente	2.043.560,95	6.933.097,88		3.394.862,21	0,510339783
10-Trasporti e diritto alla mobilità	2.800.000,00	5.600.821,05		1.149.945,04	0,794682774
11-Soccorso civile					
12-Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	350.000,00	775.030,00		159.213,04	0,794571771
13-Tutela della salute					
14-Sviluppo economico e competitività		695.000,00			
15-Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
16-Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
17-Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
18-Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali					
19-Relazioni internazionali					
20-Fondi e accantonamenti	2.618.492,47	2.372.508,94		-	1
50-Debito pubblico					
60-Anticipazioni finanziarie					
99-Servizi per conto terzi					
TOTALE	12.951.311,13	34.111.715,24	-	11.722.058,21	66%

Gli investimenti attivati riguardano opere finanziate con proventi da concessioni edilizie, trasferimenti in c/capitale ovvero avanzo di amministrazione, così evidenziando una buona capacità dell'ente di autofinanziare gli investimenti senza dover ricorrere all'indebitamento esterno.

7) L'INDEBITAMENTO NEL 2024

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL

Oggetto	2022	2023	2024
Controllo limite di indebitamento	0,58%	0,46%	0,87%

L'indebitamento ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024
Residuo debito (+)	€ 5.682.438,76	€ 4.737.025,96	€ 7.475.118,01
Nuovi prestiti (+)		€ 3.733.553,48	
Prestiti rimborsati (-)	€ 945.412,80	€ 995.461,43	€ 759.356,97
Estinzioni anticipate (-)			
Altre variazioni +/- (da specificare)			
Totale fine anno	€ 4.737.025,96	€ 7.475.118,01	€ 6.715.761,04
Nr. Abitanti al 31/12	19.561,00	19.367,00	19.139,00
Debito medio per abitante	242,17	385,97	350,89

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti e il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2022	2023	2024
Oneri finanziari	€ 179.444,03	€ 143.327,62	€ 256.022,05
Quota capitale	€ 945.412,80	€ 995.461,43	€ 759.356,97
Totale fine anno	€ 1.124.856,83	€ 1.138.789,05	€ 1.015.379,02

8) I PARAMETRI DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE

Con il Decreto interministeriale Interno e MEF 28 dicembre 2018 sono stati individuati i parametri di deficitarietà strutturale per il triennio 2019/2021, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

L'art. 242, comma 1, del TUEL dispone che sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli Enti Locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un'apposita Tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.

L'individuazione dei parametri obiettivi precedentemente vigenti era avvenuta con D.M. Ministero dell'Interno 24 settembre 2009, sulla base della metodologia approvata nella seduta della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali del 30 luglio 2009.

L'impianto parametrico, previsto per il triennio 2010-2012, è stato poi sostanzialmente confermato anche per il periodo 2012-2015 dal successivo D.M. 18 febbraio 2013. Tale impianto peraltro aveva mostrato nel tempo una variabilità elevata e significativi squilibri per similari situazioni fra enti.

Pertanto, sono stati elaborati nuovi parametri che tengono conto, tra l'altro, dell'esigenza di semplificare gli adempimenti di monitoraggio e delle nuove norme sull'armonizzazione contabile, nell'esigenza di far emergere le problematiche inerenti alla capacità di riscossione degli Enti e la completa ponderazione dei debiti fuori bilancio.

L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019 e sino al 2021.

Tuttavia, al momento della redazione della presente relazione, il decreto che adotta i parametri per il triennio 2022-2024 non è ancora stato adottato.

Si presume quindi la proroga della validità degli attuali indicatori, fatta salva l'eccezione rappresentata dall'art. 37-quinquies, D.L. n. 21/2021 che dispone: *"1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento"*.

Gli indicatori validi per Comuni, Province e Città Metropolitane sono stati definiti tenendo conto della delibera d'indirizzo dell'Osservatorio sulla finanza e contabilità degli Enti Locali adottata nell'Assemblea del 20 febbraio 2018, ma, per la prima volta, erano già stati indicati in via sperimentale nel "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per il rendiconto della gestione 2016.

La determinazione delle soglie di deficitarietà strutturale per ciascuno degli Indici è stata determinata sulla base dei valori forniti dalla BDAP relativamente al rendiconto della gestione 2016 e ulteriormente testati sui dati di rendiconto di un gruppo di 48 Comuni risultati deficitari nel triennio 2015-2016 o che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2016-2017.

Gli Indicatori di deficitarietà strutturale vigenti non si aggiungono agli Indicatori di bilancio ma ne costituiscono parte integrante; inoltre va segnalato che per calcolarli non è necessario reperire dati extra-contabili e che in un prossimo futuro la Tabella degli indici previsti dall'art. 242 del Tuel sarà acquisibile direttamente dalla BDAP senza che sia più necessario, da parte degli Enti, procedere con la certificazione.

Gli otto nuovi Indicatori si suddividono in sette Indici sintetici e uno analitico e individuano soglie limite diverse per ciascuna tipologia di Ente e, nello specifico, fanno principalmente riferimento alla capacità di riscossione dell'ente e all'esistenza di debiti fuori bilancio. Per quest'ultimo aspetto merita sottolineare come gli Indici intendano monitorare il fenomeno "debiti fuori bilancio" in tutte le sue possibili declinazioni; vengono infatti rilevati i debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento, quelli riconosciuti e in corso di finanziamento e riconosciuti e finanziati, a differenza dei precedenti indici che intercettavano solo i debiti fuori bilancio riconosciuti. Per il resto, sono previsti Indici che monitorano le spese di personale e i debiti di finanziamento, in modo da evidenziare la rigidità della spesa corrente, la mancata restituzione dell'anticipazione di liquidità ricevuta e il risultato di amministrazione che è sostituito dall'Indicatore concernente la sostenibilità del disavanzo.

Alla data del 31/12/2024 il Comune di Gallipoli non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie, atteso che rispetta tutti i parametri ministeriali.

9) ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI E SOCIETA' PARTECIPATE

9.1) Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016)

Con deliberazione n. 35 del 29/11/2024, il Consiglio Comunale ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016.

L'esito di tale ricognizione, ancorché negativo, è stato comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. n. 90/2014 alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti per la Puglia, tramite l'apposito applicativo ConTe in data 24/01/2025.

9.2) Verifica debiti/crediti reciproci

In attuazione di quanto disposto dall'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012 nonché dall'art. 11, comma 6, lett. j), del D. Lgs. n. 118/2011, ha verificato e certificato unitamente all'organo di revisione i debiti/crediti reciproci con il Consorzio ASI, la cui nota informativa è allegata al rendiconto.

Non sussistono ulteriori partecipazioni dell'Ente per le quali ricorra l'obbligo di verifica in oggetto.

10) DEBITI FUORI BILANCIO

Nel corso dell'esercizio 2024 sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per un importo di euro 137.447,21, così distinto:

Descrizione del debito	Importo riferito a spese di investimento	Importo riferito a spese correnti
Sentenze esecutive		137.447,21
Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione		
Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità		
Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza		
TOTALE	-	137.447,21

11) L'ANALISI ECONOMICO PATRIMONIALE DELL'ANNO 2024

Il rendiconto dell'esercizio, chiuso al 31 dicembre 2024, costituito dal Conto del Bilancio, dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico, è stato redatto secondo i criteri previsti dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ed in particolare secondo gli allegati 4/2 al Principio Contabile Applicato della Contabilità Finanziaria e l'allegato 4/3 – Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico Patrimoniale.

Lo scopo della contabilità finanziaria è quello di presiedere e controllare l'allocazione delle risorse finanziarie e, quindi, di assicurare che siano impegnate spese solo nel limite delle disponibilità acquisite: la realizzazione di un avanzo, quindi, indica che parte delle risorse non sono state spese, con la conseguenza che tale eccedenza può essere messa a disposizione nell'esercizio successivo.

Il fine della contabilità economica, invece, è quello di rilevare i costi maturati per l'utilizzo dei fattori produttivi, finalizzati a produrre i servizi che vengono offerti alla collettività e a mantenere la propria struttura organizzativa. Dal raffronto con i ricavi di competenza dell'esercizio, realizzati attraverso la cessione dei servizi prodotti (per lo più gratuita o a prezzi definiti in funzione delle condizioni reddituali dei fruitori), la riscossione coattiva delle imposte e il trasferimento di risorse da altri enti, emerge il risultato economico che esprime, quindi, il livello di equilibrio economico della gestione.

I criteri di valutazione applicati

Lo Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono stati predisposti applicando in maniera puntuale il disposto del Principio Contabile Applicato della Contabilità Economico-Patrimoniale e, laddove il disposto normativo non fosse esaustivo, sono stati applicati i Principi Contabili enucleati dall'Organismo Italiano per la Contabilità (OIC).

In questa sede si ritiene importante sottolineare che il Comune di Gallipoli, già nel corso del 2020, ha condotto una rilevazione straordinaria delle proprie immobilizzazioni materiali che ha consentito a valle di disporre di un registro dei cespiti ammortizzabili aggiornato, al fine di consentire una rappresentazione veritiera e coerente dell'Attivo Immobilizzato dell'Ente.

12) LO STATO PATRIMONIALE

L'ATTIVO IMMOBILIZZATO

Le immobilizzazioni sono state iscritte partendo dai dati approvati con il Conto del Patrimonio 2023, cui sono state sommate le registrazioni effettuate nel corso del 2024 sulla spesa per investimento.

Preliminarmente, si rammenta che il Comune di Gallipoli già nel 2020 ha avviato un progetto finalizzato a:

1. mappare lo stock immobiliare in capo al Comune (fabbricati, terreni, infrastrutture) al fine di aggiornare il livello di conoscenza, quale base di partenza per una gestione puntuale e condivisa del patrimonio, che possa avvalersi di uno strumento applicativo gestionale volto ad efficientare i processi;
2. fornire all'Ente i valori patrimoniali completi, aggiornati e in linea con quanto previsto dalla normativa vigente in tema di contabilità economico patrimoniale (D. Lgs. n. 118/2011).

Per quanto di interesse in questa sede, il processo di valorizzazione dei cespiti è stato eseguito nel rispetto del DPR n. 196/2000 tenendo anche già conto dei criteri dettati dal D. Lgs. n. 118/2011 ovvero, come specificato nel capitolo precedente, individuando il costo storico di ogni cespite e dei relativi terreni o, laddove non possibile, rivalutando la rendita catastale con successivo scorporo del terreno come previsto da norma. Si è tenuto conto, laddove disponibili, degli atti comprovanti l'acquisto / permuta / donazione di cespiti.

La valorizzazione dei beni, successiva alla determinazione del valore storico, è transitata attraverso l'analisi delle spese di manutenzione straordinaria o nuove opere sostenute dall'Ente nell'arco temporale che va dal 1998 al 2019, registrate nelle seguenti banche dati:

- 1998 – 2004 Certificati consuntivi, pubblicati sul sito Ministeriale Finanza Locale;

- 2005 – 2015 Giornale mandati Titolo II;
- 2016 – 2019 Impegni a titolo II, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di armonizzazione contabile e nel caso specifico in riferimento alla “competenza finanziaria potenziata”, fondata sull’esigibilità dell’obbligazione giuridica sottostante.

All’interno di questa attività di analisi e valutazione delle spese sostenute al Titolo II, si è provveduto ad entrare nel merito della tipologia di intervento realizzato dal Comune, così da verificare l’effettiva natura incrementativa dell’investimento sostenuto.

Con lo stesso principio sono state valutate e associate alle opere/cespiti le fonti di finanziamento, attraverso l’analisi degli accertamenti titolo IV dal 2016 al 2019. All’interno di questa valutazione sono stati individuate le entrate da Oneri di Urbanizzazione e Contributi ed associate all’investimento finanziato, dando avvio così all’applicazione dell’ammortamento attivo.

Si è quindi provveduto ad un puntuale aggiornamento dell’inventario dei valori patrimoniali dei beni immobili mediante analisi delle spese registrate al Titolo II e all’assegnazione degli impegni di spesa 2022 a ciascuna scheda inventariale, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia di armonizzazione contabile.

Il principio della competenza potenziata è stato applicato anche alle fonti di finanziamento e quindi gli ammortamenti attivi riferiti a ciascuna opera o cespite.

In detta prospettiva, sono stati valutati gli accertamenti al Titolo IV in modo da dare evidenza delle fonti (contributi oppure oneri di urbanizzazione) che hanno dato copertura ad interventi e opere patrimoniali.

In conformità a quanto previsto dall’allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011, l’attività richiesta (dopo la riclassificazione) consiste nell’applicazione dei criteri di valutazione dell’attivo e del passivo previsti dal principio applicato della contabilità economico patrimoniale all’inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Di seguito, il Comune ha provveduto all’aggiornamento dell’inventario immobiliare al 31/12/2024.

Per quanto riguarda l’aggiornamento dei valori patrimoniali dei cespiti si è provveduto all’analisi delle spese registrate al Titolo II e all’assegnazione degli impegni di spesa 2024 a ciascuna scheda inventariale, così come previsto dalle norme in materia di armonizzazione contabile e nel caso specifico in riferimento alla “competenza finanziaria potenziata”.

In previsione dell’introduzione del nuovo sistema contabile Accrual, l’analisi delle entrate da permessi di costruire da quest’anno viene gestita direttamente in contabilità economico patrimoniale senza transitare in inventario e senza, quindi, la necessità di dettagliare le singole opere/schede destinatarie del finanziamento. È sufficiente indicare quanto, del totale accertato, è destinato a finanziare spese di investimento del titolo II in modo da alimentare correttamente la corrispondente riserva del Patrimonio Netto. Quanto sopra si traduce nel non creare più ammortamenti attivi derivanti da Permessi di Costruire all’interno delle singole schede mantenendo, invece, quella gestione per i contributi agli investimenti.

Il principio della competenza potenziata, oltre che alle spese di investimento, è applicato anche alle fonti di finanziamento e quindi gli ammortamenti attivi riferiti a ciascuna opera o cespite.

In tal senso sono stati valutati gli accertamenti al titolo IV incrociati con le informazioni a disposizione del servizio finanziario dell’Ente, in modo da dare evidenza delle fonti che hanno dato copertura agli interventi e opere patrimoniali.

L’attività di ricognizione straordinaria del patrimonio (e la conseguente rideterminazione del valore patrimoniale) consente quindi al Comune di Gallipoli, di dare piena attuazione a quanto stabilito dalle nuove regole dell’Armonizzazione Contabile in ambito di introduzione della Contabilità Economico Patrimoniale.

I CREDITI

I crediti sono stati iscritti al valore di presumibile realizzo, rettificando il valore nominale del credito dell’accantonamento al Fondo Svalutazione Crediti.

IL PATRIMONIO NETTO

Il valore del patrimonio netto si modifica in considerazione degli esiti dell’aggiornamento dell’inventario immobiliare condotto rispetto alle risultanze degli esercizi precedenti, aggiornato in conformità al principio contabile allegato 4/3 al D. Lgs. n. 118/2011.

STATO PATRIMONIALE 2024

Attività		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
I	Immobilizzazioni immateriali			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	30.322,59	15.081,77	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	62.551,16	8.198,40	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00	BI4	BI4
5	Avviamento	0,00	0,00	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	11.739,28	BI6	BI6
9	Altre	222.511,15	156.585,78	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	315.384,90	191.605,23		
II	Immobilizzazioni materiali				
1	Beni demaniali	41.221.447,45	25.617.746,85		
1.1	Terreni	701.914,06	701.914,06		
1.2	Fabbricati	753.273,15	319.700,96		
1.3	Infrastrutture	27.352.236,70	16.924.419,16		
1.9	Altri beni demaniali	12.414.023,54	7.671.712,67		
III	Altre immobilizzazioni materiali	33.924.173,06	49.978.269,39		
2.1	Terreni	13.844.323,50	13.601.456,43	BII1	BII1
2.2	Fabbricati	17.316.683,13	32.370.487,73		
2.3	Impianti e macchinari	348.970,12	228.295,03	BII2	BII2
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	203.972,49	133.618,88	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	181.392,03	77.423,04		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	81.842,30	40.353,37		
2.7	Mobili e arredi	492.997,87	488.137,00		
2.8	Infrastrutture	0,00	766.007,42		
2.99	Altri beni materiali	1.453.991,62	2.272.490,49		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	13.005.442,60	5.758.836,45	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	88.151.063,11	81.354.852,69		
IV	Immobilizzazioni Finanziarie				
1	Partecipazioni in	176.480,13	176.480,13		
2	Crediti verso	25.781,59	25.781,59		
3	Altri titoli	0,00	0,00	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	202.261,72	202.261,72		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	88.668.709,73	81.748.719,64		
I	Rimanenze	0,00	0,00	CI	CI
	Totale rimanenze	0,00	0,00		
II	Crediti				
1	Crediti di natura tributaria	19.925.968,28	19.058.721,76		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	12.012.921,89	9.569.863,26		
3	Verso clienti ed utenti	836.079,25	656.038,76	CII1	CII1
4	Altri Crediti	714.703,43	302.530,65		
	Totale crediti	33.489.672,85	29.587.154,43		

III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
1	Partecipazioni	0,00	0,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0,00	0,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00		
IV	Disponibilità liquide				
1	Conto di tesoreria	27.825.742,82	30.098.826,35		
2	Altri depositi bancari e postali	165.747,44	94.516,96	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	27.991.490,26	30.193.343,31		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	61.481.163,11	59.780.497,74		
1	Ratei attivi	0,00	0,00	D	D
2	Risconti attivi	0,00	0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	0,00	0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	150.149.872,84	141.529.217,38		

I DEBITI DI FINANZIAMENTO

I debiti di finanziamento iscritti nel passivo dello Stato Patrimoniale coincidono con il valore residuo dei Mutui Passivi contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con l'Istituto per il Credito Sportivo.

I DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Sono iscritti a Stato Patrimoniale tutti i debiti, ancorché presunti, ed il valore coincide all'importo dei residui passivi risultante dal conto di bilancio.

RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

In questa posta è rappresentata la principale novità derivante dall'applicazione dei principi contabili enunciati nell'allegato 4/3 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

L'adozione dei nuovi principi prevede che le variazioni economiche positive di natura pluriennale confluiscono tra i risconti, sotto forma di contributi agli investimenti, per confluire nel Conto Economico tramite il processo di ammortamento, parallelo a quello del cespite che finanziano.

STATO PATRIMONIALE 2024

Passività		2024	2023	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	Fondo di dotazione	27.997.762,84	27.997.762,84	AI	AI
II	Riserve	42.867.702,49	40.279.795,73		
b	da capitale	0,00	0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	496.148,00	1.913.018,70		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	42.371.554,49	38.366.777,03		
e	altre riserve indisponibili	0,00	0,00		
f	altre riserve disponibili	0,00	0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	3.494.463,31	5.250.277,24	AIX	AIX
IV	Risultati economici di esercizi precedenti	13.564.564,22	8.314.286,98	AVII	
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	87.924.492,86	81.842.122,79		
1	Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00	B1	B1
2	Per imposte	0,00	0,00	B2	B2
3	Altri	24.079.777,11	21.050.651,59	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	24.079.777,11	21.050.651,59		
	TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00		
1	Debiti da finanziamento	6.715.761,04	7.475.118,01		
2	Debiti verso fornitori	442.997,61	1.463.594,94	D7	D6
3	Acconti	0,00	0,00	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.355.701,72	1.756.701,54		
5	Altri debiti	7.277.657,16	7.667.519,73		
	TOTALE DEBITI (D)	15.792.117,53	18.362.934,22		
I	Ratei passivi	444.747,31	591.394,03	E	E
	Risconti passivi	21.908.738,03	19.682.114,75		
1	Contributi agli investimenti	21.908.738,03	19.682.114,75		
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00		
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	22.353.485,34	20.273.508,78		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	150.149.872,84	141.529.217,38		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	12.061.065,23	31.519.990,21		

CONCLUSIONI

Il Rendiconto sulla gestione dell'esercizio 2024:

- è stato predisposto adottando gli schemi di cui all'art. 9 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 nonché i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo allegati al rendiconto, come aggiornati con D.M. 1° agosto 2019 e con D.M. 25 luglio 2023;
- si pone in continuità con i rendiconti degli esercizi precedenti, posto che nonostante le difficoltà imputabili al contesto di riferimento l'Ente rispetta i vincoli e gli equilibri di bilancio, anche senza l'ausilio dei trasferimenti di carattere straordinario ricevuti dal Governo nazionale;
- fonda il proprio presupposto sul principio generale della competenza finanziaria c.d. potenziata e sui principi contabili applicati della contabilità finanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

I dati illustrati e commentati rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria, economico e patrimoniale del Comune di Gallipoli, disponendo altresì di un registro dei cespiti ammortizzabili aggiornato.